

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B** **REGOLAMENTO (CE) N. 889/2008 DELLA COMMISSIONE**
del 5 settembre 2008

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli

(GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Regolamento (CE) n. 1254/2008 della Commissione del 15 dicembre 2008	L 337	80	16.12.2008
► <u>M2</u>	Regolamento (CE) n. 710/2009 della Commissione del 5 agosto 2009	L 204	15	6.8.2009
► <u>M3</u>	Regolamento (UE) n. 271/2010 della Commissione del 24 marzo 2010	L 84	19	31.3.2010
► <u>M4</u>	Regolamento di esecuzione (UE) n. 344/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011	L 96	15	9.4.2011
► <u>M5</u>	Regolamento di esecuzione (UE) n. 426/2011 della Commissione del 2 maggio 2011	L 113	1	3.5.2011
► <u>M6</u>	Regolamento di esecuzione (UE) n. 126/2012 della Commissione del 14 febbraio 2012	L 41	5	15.2.2012
► <u>M7</u>	Regolamento di esecuzione (UE) n. 203/2012 della Commissione dell'8 marzo 2012	L 71	42	9.3.2012
► <u>M8</u>	Regolamento di esecuzione (UE) n. 505/2012 della Commissione del 14 giugno 2012	L 154	12	15.6.2012
► <u>M9</u>	Regolamento di esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013	L 118	5	30.4.2013
► <u>M10</u>	Regolamento (UE) n. 519/2013 della Commissione del 21 febbraio 2013	L 158	74	10.6.2013
► <u>M11</u>	Regolamento di esecuzione (UE) n. 1030/2013 della Commissione del 24 ottobre 2013	L 283	15	25.10.2013
► <u>M12</u>	Regolamento di esecuzione (UE) n. 1364/2013 della Commissione del 17 dicembre 2013	L 343	29	19.12.2013
► <u>M13</u>	Regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2014 della Commissione dell'8 aprile 2014	L 106	7	9.4.2014
► <u>M14</u>	Regolamento di esecuzione (UE) n. 836/2014 della Commissione del 31 luglio 2014	L 230	10	1.8.2014
► <u>M15</u>	Regolamento di esecuzione (UE) n. 1358/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014	L 365	97	19.12.2014
► <u>M16</u>	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/673 della Commissione del 29 aprile 2016	L 116	8	30.4.2016
► <u>M17</u>	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1842 della Commissione del 14 ottobre 2016	L 282	19	19.10.2016
► <u>M18</u>	Regolamento di esecuzione (UE) 2017/838 della Commissione del 17 maggio 2017	L 125	5	18.5.2017

► <u>M19</u>	Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2273 della Commissione dell'8 dicembre 2017	L 326	42	9.12.2017
► <u>M20</u>	Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1584 della Commissione del 22 ottobre 2018	L 264	1	23.10.2018
► <u>M21</u>	Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2164 della Commissione del 17 dicembre 2019	L 328	61	18.12.2019
► <u>M22</u>	Regolamento di esecuzione (UE) 2021/181 della Commissione del 15 febbraio 2021	L 53	99	16.2.2021
► <u>M23</u>	Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione del 15 luglio 2021	L 253	13	16.7.2021

Rettificato da:

- **C1** Rettifica, GU L 49 del 25.2.2017, pag. 50 (2016/673)

▼B**REGOLAMENTO (CE) N. 889/2008 DELLA COMMISSIONE****del 5 settembre 2008**

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli

▼M23**▼M2***ALLEGATO VII***Prodotti per la pulizia e la disinfezione**

1. Prodotti per la pulizia e la disinfezione degli edifici e degli impianti adibiti alle produzioni animali di cui all'articolo 23, paragrafo 4:

- Saponi a base di sodio e di potassio
- Acqua e vapore
- Latte di calce
- Calce
- Calce viva
- Ipoclorito di sodio (ad es. candeggina)
- Soda caustica
- Potassa caustica
- Acqua ossigenata
- Essenze naturali di vegetali
- Acido citrico, peracetico, formico, lattico, ossalico e acetico
- Alcole
- Acido nitrico (attrezzatura per il latte)
- Acido fosforico (attrezzatura per il latte)
- Formaldeide
- Prodotti per la pulizia e la disinfezione delle mammelle e attrezzature per la mungitura
- Carbonato di sodio

▼M15

2. Prodotti per la pulizia e la disinfezione degli impianti adibiti alla produzione di animali di acquacoltura e di alghe marine di cui all'articolo 6 sexies, paragrafo 2, all'articolo 25 vicies, paragrafo 2, e all'articolo 29 *bis*.
- 2.1. Nel rispetto delle pertinenti disposizioni dell'Unione e nazionali di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007, e in particolare del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, i prodotti utilizzati per la pulizia e la disinfezione degli impianti e dell'attrezzatura in assenza di animali di acquacoltura possono contenere le seguenti sostanze attive:

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).

▼ M15

- Ozono
 - Ipoclorito di sodio
 - Ipoclorito di calcio
 - Idrossido di calcio
 - Ossido di calcio
 - Soda caustica
 - Alcole
 - Solfato di rame: solo fino al 31 dicembre 2015
 - Permanganato di potassio
 - Panelli di semi di tè composti di semi di camelia naturale (uso limitato alla gambericoltura)
 - Miscele di perossimonosolfato di potassio e cloruro di sodio che producono acido ipocloroso
- 2.2. Nel rispetto delle pertinenti disposizioni dell'Unione e nazionali di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007, e in particolare del regolamento (UE) n. 528/2012 e della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, i prodotti utilizzati per la pulizia e la disinfezione degli impianti e dell'attrezzatura in presenza o in assenza di animali di acquacoltura possono contenere le seguenti sostanze attive:
- Calcare (carbonato di calcio) per la regolazione del pH
 - Dolomite per la correzione del pH (uso limitato alla gambericoltura)
 - Cloruro di sodio
 - Acqua ossigenata
 - Percarbonato di sodio
 - Acidi organici (acido acetico, acido lattico, acido citrico)
 - Acido umico
 - Acidi perossiacetici
 - Acido peracetico e acido perottanoico
 - Iodofori (solo in presenza di uova).

⁽¹⁾ Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1).

▼ **M23**▼ **B***ALLEGATO IX***Ingredienti non biologici di origine agricola di cui all'articolo 28****1. PRODOTTI VEGETALI NON TRASFORMATI E PRODOTTI DA QUESTI OTTENUTI MEDIANTE PROCESSI****1.1. Frutti e semi commestibili:**

— Ghiande	<i>Quercus</i> spp.
— Noci di cola	<i>Cola acuminata</i>
— Uva spina	<i>Ribes uva-crispa</i>
— Frutti della passione	<i>Passiflora edulis</i>
— Lamponi (essiccati)	<i>Rubus idaeus</i>
— Ribes rosso (essiccato)	<i>Ribes rubrum</i>

1.2. Spezie ed erbe aromatiche commestibili:

— Pepe (del Perù)	<i>Schinus molle</i> L.
— Semi di rafano	<i>Armoracia rusticana</i>
— Alpinia o galanga minore	<i>Alpinia officinarum</i>
— Fiori di cartamo	<i>Carthamus tinctorius</i>
— Crescione acquatico	<i>Nasturtium officinale</i>

1.3. Prodotti vari:

Alge, comprese quelle marine, autorizzate nella preparazione di prodotti alimentari non biologici

2. PRODOTTI VEGETALI**2.1. Grassi ed oli, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, ottenuti da piante diverse da:**

— Cacao	<i>Theobroma cacao</i>
— Cocco	<i>Cocos nucifera</i>
— Olivo	<i>Olea europaea</i>
— Girasole	<i>Helianthus annuus</i>
— Palma	<i>Elaeis guineensis</i>
— Colza	<i>Brassica napus, rapa</i>
— Cartamo	<i>Carthamus tinctorius</i>
— Sesamo	<i>Sesamum indicum</i>
— Soia	<i>Glycine max</i>

2.2. I seguenti zuccheri, amidi e altri prodotti ottenuti da cereali e tuberi:

- Fruttosio
- Cialde di riso
- Sfoglie di pane azzimo
- Amido di riso e granturco ceroso, chimicamente non modificato

▼ B**2.3. Prodotti vari:**

- Proteina di piselli, *Pisum* spp.
- Rum, ottenuto esclusivamente da succo di canna da zucchero
- Kirsch preparato a base di frutti e aromi di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera c)

3. PRODOTTI ANIMALI:

Organismi acquatici, diversi dai prodotti dell'acquacoltura, autorizzati nella preparazione di prodotti alimentari non biologici:

- Gelatina
- Siero di latte disidratato «*herasuola*»
- Budella

▼ M23
